

Atto costitutivo dell'associazione di promozione sociale

"Amici del Nidiaci in Oltrarno"

Con la presente scrittura privata si conviene e stipula quanto segue:

In data 8 marzo 2013, a Firenze, in Borgo San Frediano 45 si sono riuniti i seguenti sigg:

[OMISSIS]

che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 -

E' costituita fra i suddetti comparenti l'Associazione di promozione sociale e O.n.l.u.s. costituita ai sensi della legge 266/91 e 469/97, avente la seguente denominazione:

"Amici del Nidiaci in Oltrarno"

ART. 2 - L'associazione ha sede in Firenze, Borgo San Frediano 45.

ART. 3 - L'associazione "Amici del Nidiaci in Oltrarno" è apolitica e non ha fini di lucro. Essa ha come scopo il supporto alla conservazione e alla gestione di strutture pubbliche, la promozione di attività ludico-culturali, e la valorizzazione del patrimonio esistente nel quartiere Oltrarno di Firenze e nelle aree immediatamente limitrofe.

Tale finalità sarà attuata, conformemente al Regolamento delle strutture con cui si stipulerà di volta in volta una convenzione, attraverso la promozione di iniziative, interventi e manifestazioni atti a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche del bene comune e della partecipazione democratica attiva.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato biennale, il Consiglio Direttivo sia composto da cinque a undici membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

[OMISSIS]

La prima assemblea dei soci è da convocarsi entro sei mesi dalla data odierna.

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.